

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
di condizioni socio-economiche che diano un titolo di preferenza per la nomina a scrutatore
(Verbale della CEC n. 12 del 19 aprile 2022)

Alla Commissione Elettorale Comunale di Lucca

Il/la sottoscritto/a
nato/a a (prov.) il
residente in via/piazza n°
TELEFONO n° MAIL
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, DICHIARA

- di essere iscritto nell'Albo degli scrutatori del comune di LUCCA;
- nonché:
- ❑ di essere in stato di disoccupazione e iscritto nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego di * (1)
 - ❑ di essere in carico ai servizi sociali del comune di in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata; ** (2)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art.10 Legge 675/1996 e smi che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lucca, _____

Il/La dichiarante

Si allega fotocopia di documento d'identità

.....

Il modello deve essere presentato entro il giorno 21 AGOSTO 2022 (35° giorno antecedente le elezioni politiche del 25 settembre 2022) in uno dei seguenti modi:

- **Per PEC al seguente indirizzo : comune.lucca@postacert.toscana.it;**
- **Per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.lucca.it;**
- **Tramite posta indirizzata a Comune di Lucca – Via S.Giustina, 6 – LUCCA**
- **Direttamente al Protocollo Generale sito in P:za S.Maria Corteorlandini, 3 - LUCCA**

* (1) DPGR 4 febbraio 2004 N.7/R

Art. 5 - *Elenco anagrafico*

1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.

2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego indipendentemente dalla propria residenza.

3. Le informazioni riferite a ciascun lavoratore sono riportate nella scheda anagrafica.

4. Le caratteristiche e il contenuto della scheda anagrafica sono integrate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12 - *Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione*

1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore si presenta presso il servizio per l'impiego competente, e rilascia una autocertificazione da cui risulti:

a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere una attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso; b) l'eventuale attività precedentemente svolta; c) l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. Il lavoratore si impegna a comunicare al servizio per l'impiego competente il superamento del limite di reddito di cui al comma 1, lettera a) per l'anno in corso o per gli anni futuri.

3. La soglia di reddito di cui al comma 1, lettera a) non si applica ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

4. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.

5. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.

6. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sugli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

** (2) Legge regionale 24 febbraio 2005 n.41 ART.7

Comma 6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

a) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata